



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 341

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ”. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA
MATERNITÀ.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° luglio 2025.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ”. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA
MATERNITÀ.**

Relazione:

In un mondo in rapida evoluzione, le politiche familiari svolgono un ruolo molto importante e possono influenzare tanto la scelta delle famiglie che decidono di avere figli, quanto la dinamica demografica di un paese.

Il calo delle nascite in Italia prosegue anche nel 2024. In base ai dati provvisori Istat relativi a gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche nel 2023, evidenziano i dati, con 379.000 bambini nati, c'è stato un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Dal 2008 al 2023 le nascite sono diminuite di quasi 200mila unità (-34%).

In Veneto, dal 1973 al 2023 il numero dei nati è passato da 66.421 a 30.409. Questo significa che in 50 anni si è registrato un calo di quasi il 50% di nascite. E il numero di figli per donna in regione è pari a 1,21.

Dal 2008 la natalità in Veneto ha una tendenza negativa: per i nati la variazione percentuale media annua tra il 2020 e il 2023 è di -1,8% e, nello stesso periodo, il tasso di natalità (determinato dal numero di nati in rapporto alla popolazione residente) registra un decremento pari a 1,5% ogni anno (fonte: “Elaborazioni dell’Ufficio Statistica della Regione del Veneto su dati Istat”).

Il tema della denatalità in Italia è molto sentito e sono numerosi i provvedimenti che, a livello nazionale, si sono succeduti nel tentativo di invertire questa tendenza.

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto alcuni interventi mirati in questi ambiti, proseguendo la linea di indirizzo già intrapresa l'anno precedente, con un focus sui congedi parentali e uno sugli sgravi fiscali delle lavoratrici e madri.

Inoltre per sostenere le lavoratrici madri la legge prevede ora l'attivazione del cosiddetto "Bonus Mamme" che si applica a tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato, escludendo i rapporti di lavoro domestico.

Nell'ambito del cosiddetto Family Act (legge 32/2022) è stata approvata poi la riforma che ha introdotto l'Assegno Unico Universale, integrata dall'attuale governo con maggiorazioni per determinate tipologie familiari.

Un altro sostegno diretto alle famiglie per l'inserimento dei bambini al nido è il bonus asilo nido, erogato a rimborso delle spese sostenute per la frequenza in un servizio pubblico o privato. Dal 2024, come previsto dalla legge di bilancio (Art. 1, co. 177), il massimo erogabile è stato portato a 3.600 euro, per le famiglie al cui interno è presente almeno un altro figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro.

Nel prendere atto pertanto di una rinnovata attenzione da parte dello Stato alle famiglie con figli e alle coppie che vogliono fare figli, al contempo è necessario attivarsi per promuovere un clima culturale volto a sradicare gli stereotipi di genere, a favorire la condivisione della cura tra padri e madri e a costruire un modello economico e di lavoro basato sulla parità, in grado di sostenere l'occupazione femminile e le scelte di fecondità delle coppie.

Pur riconoscendo che il ruolo primario dei servizi educativi per la prima infanzia è quello di favorire lo sviluppo socio-emotivo, relazionale e cognitivo dei più piccoli, essi svolgono anche una importante funzione di sostegno ai neogenitori, sia per quanto concerne la conciliazione tra vita e lavoro, favorendo il rientro o la ricerca del lavoro delle madri, sia per il supporto alla genitorialità in queste prime fasi di vita.

Alcuni dati, tratti da un rapporto di “Save the children” 2024, sono alquanto significativi:

- In Italia una lavoratrice su 5 esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre e il 72,8% delle convalide delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne;*
- Ancora una volta in Italia c'è stato un nuovo record negativo per la natalità: il 2023 ha registrato il minimo storico delle nascite, ferme sotto le 400.000 nascite e con un calo del 3,6% rispetto al 2022;*
- Le donne scelgono di non avere figli o ne hanno meno di quanti ne vorrebbero: nella popolazione femminile, in età fertile tra i 15 ei 49 anni, il numero medio di figli per donna, infatti, è di 1,20, mostrando una diminuzione rispetto al 2022 (1,21 in Veneto);*
- Il calo della natalità ormai coinvolge anche la componente straniera della popolazione: nel 2023 ci sono stati meno 3mila nati rispetto all'anno precedente.*
- Inoltre, l'Italia si conferma come uno dei Paesi europei con la più alta età media delle donne al parto, circa 32,5 anni;*
- L'Italia è anche il Paese europeo con la più alta età media delle donne per la nascita del primo figlio, circa 31,6 anni, con 8,9% di primi nati da mamme over 40, tasso inferiore solo a quello della Spagna.*

Preso atto del suddetto quadro normativo u base nazionale, si ritiene che vi sia spazio per alcuni mirati interventi a livello regionale che possono contribuire ad affrontare la tematica offrendo un concreto aiuto alle neomamme.

La Regione Veneto ha previsto un articolato programma di interventi a favore della famiglia, con l'approvazione della Legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 per l'appunto denominata “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, con particolare riferimento al Capo III della legge che prevede specifici interventi a sostegno della natalità.

In tal senso si vedano:

- articolo 1, commi 2 “La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari e 3 “La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità”;*
- articolo 2, comma 1 “La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti obiettivi:*
 - lettera “e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;*

- lettera “f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali”;
- articolo 4 che prevede un programma triennale di interventi (approvato dal Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 in data 26 luglio 2022). Nel programma sono indicati:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;
 - b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
 - c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
 - d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- articolo 5 - Cabina di regia per la famiglia, con il compito di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all’articolo 4.

Il suddetto Piano triennale prevede tra gli interventi, di volta in volta da declinare in provvedimenti amministrativi di attuazione, la priorità: implementazione della “valutazione d’impatto familiare”, quale valutazione qualitativa e quantitativa (sul breve, medio e lungo periodo) degli effetti degli interventi attivati verso la comunità territoriale di riferimento rispetto alle politiche perseguite, promuovendone l’utilizzo anche presso gli enti locali; in quest’ottica, la “valutazione d’impatto familiare” si pone come strumento per orientare le strategie di governo a sostegno della famiglia al fine di promuovere la genitorialità e la natalità.

Inserendosi in tal contesto normativo, già fortemente orientato a promuovere la genitorialità e la natalità, il presente progetto di legge prevede all’art. 1 l’istituzione di un Osservatorio regionale della natalità, inserendo il nuovo articolo 5 bis nel contesto della LR n. 20/2020, dopo l’art. 5 e all’interno del Capo III della legge dedicato al sostegno della natalità; tale organismo avrà la funzione di promuovere iniziative funzionali ad invertire la tendenza alla detanatalità come sopra descritta.

Il successivo articolo 2 propone uno specifico intervento di sostegno economico (voucher) da erogare alle neo mamme con un isee pari o inferiore a € 40.000,00, utilizzando così la soglia prevista per l’erogazione nella misura massima del bonus statale “asili nido” prima citato. Il medesimo articolo prevede poi la possibilità che la Giunta regionale possa modificare la soglia in base a determinati parametri.

Con l’articolo 3 si demanda alla Giunta regionale l’introduzione di disposizioni operative per l’attivazione del voucher.

Chiude l’articolo 4 che contiene la norma finanziaria.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 20
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ”. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA
MATERNITÀ.**

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità.

1. Dopo l'articolo 5 “Cabina di regia per la famiglia” della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” e all'interno del capo III “Sostegno della natalità” è inserito il seguente articolo:

“Art. 5 bis - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità.

1. Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con particolare riferimento al sostegno della natalità e in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, secondo il quale la Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari e persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, la Regione del Veneto istituisce l'Osservatorio regionale della natalità.

2. L'Osservatorio elabora analisi e ricerche in merito all'impatto delle politiche familiari sulla natalità, proponendo l'elaborazione di soluzioni utili al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, anche mediante l'analisi delle azioni e le proposte messe in atto dai diversi soggetti istituzionali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle categorie economiche.

3. La costituzione e composizione dell'Osservatorio è demandata alla giunta regionale che provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale termine si prescinde dallo stesso.

4. La documentazione prodotta dall'Osservatorio confluisce nella relazione prevista dall'articolo 24 della presente legge.

5. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.”.

**Art. 2 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20
“Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. Programma di
sostegno alla maternità tramite erogazione di voucher.**

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, nel comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a bis) prevede l'erogazione di un voucher alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 40.000,00 valido per l'acquisto di prodotti necessari per il neonato;”

2. “all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La soglia ISEE prevista al precedente comma 1, lettera a bis) può essere annualmente modificata dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2 ter. La modifica prevista dal comma 2 bis del presente articolo può essere introdotta in base ai seguenti indicatori:

- *andamento dei dati statistici sulla situazione economica delle famiglie e delle gestanti;*
- *spesa media per i consumi delle famiglie;*
- *comparazione rispetto alla soglia ISEE prevista per fattispecie similari;*
- *indice dei prezzi al consumo e altri indicatori economici e statistici rilevati a dicembre dell'anno precedente."*

Art. 3. Norma transitoria.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei voucher previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a bis) della Legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", come introdotta dalla presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027";

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della natalità.....	4
Art. 2 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 28 maggio 2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità". Programma di sostegno alla maternità tramite erogazione di voucher.....	4
Art. 3. Norma transitoria.....	5
Art. 4 - Norma finanziaria.....	5